



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, “*Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale prevede, tra l'altro, che i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari sono nominati con decreto del Ministro per la durata di tre anni;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “*Riordino del Consiglio Universitario Nazionale*” e, in particolare, l'articolo 1:

- comma 1, lett. b), che include, tra i componenti del Consiglio Universitario Nazionale, otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari tra i componenti del medesimo;
- comma 7, che prevede la decadenza immediata dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione con le stesse procedure per il residuo periodo del mandato originario;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari e, in particolare, l'articolo 17 “*Elezioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti universitari al Consiglio Universitario Nazionale*”;

VISTO il d.m. del 5 agosto 2022, n. 941, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari per la durata di un triennio a decorrere dal 12 agosto 2022;

VISTO il verbale n. 3 dell'adunanza del Consiglio nazionale degli studenti universitari del 3 febbraio 2023, da cui risultano i nominativi degli otto consiglieri eletti quali rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Universitario Nazionale, all'esito della procedura di elezione svoltasi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei predetti studenti quali componenti del Consiglio Universitario Nazionale, ai sensi del citato art.1, comma 1, lett.b) della legge 16 gennaio 2006, n. 18;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino alla scadenza del loro mandato nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, i sotto indicati membri del Consiglio nazionale degli studenti universitari sono nominati componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

- Rafael José Planells Crespo-Azorin;
- Nicola Liguori;
- Luca Torlai;
- Valerio Cerracchio;
- Domenico Carbone;
- Rosario Losiggio;
- Francesco Tommasino;
- Davide Clementi.

Articolo 2

Ai componenti nominati è riconosciuto il gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e il rimborso delle spese di missione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che gravano sul capitolo 1789/P.G.16 dello stato di previsione di questo Ministero.

Il presente decreto è inviato al competente Organo di Controllo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini